



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Adeguamenti alla normativa statale delle “Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate”.
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Unità organizzativa Paesaggio e demanio marittimo
Dipartimento Competente	Direzione generale Politiche abitative, territorio e demanio costiero
Soggetto Emanante	Luca PARODI
Responsabile Procedimento	Salvatore FRATIA
Soggetto Responsabile	Luca PARODI

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 29 sub - dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
 - Sono presenti documenti trattenuti agli Atti dalla Struttura Proponente
-

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 *"Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria"*;
- la deliberazione della Giunta regionale 1° dicembre 2023, n. 1166 *"Individuazione degli atti rientranti nelle competenze degli organi e degli uffici della Giunta Regionale"*;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2024, n. 362 *"Modifiche al prospetto allegato alla Deliberazione n. 1166/2023 "Individuazione degli atti rientranti nelle competenze degli organi e degli uffici della Giunta Regionale""*;
- la deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2025, n. 27 *"Indirizzi per la razionalizzazione e la semplificazione delle competenze degli organi e degli uffici della Giunta regionale"*;
- la legge regionale 3 febbraio 2025, n. 1 *"Interventi di adeguamento dell'ordinamento regionale"*;
- il decreto del Direttore generale della Direzione generale di area Sviluppo e tutela del territorio, infrastrutture e trasporti 4 aprile 2025, n. 2551 *"L.r. n. 4/2022 art. 4, comma 5. Prima individuazione degli atti rientranti nella competenza dei Dirigenti e dei Direttori Generali"*;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- la legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 *"Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti"* e, in particolare:
- l'art. 2, c. 1 che riserva alla Regione *"le funzioni di programmazione generale dello sviluppo economico, portuale e turistico e di pianificazione territoriale degli assetti costieri secondo i principi dello sviluppo sostenibile e del controllo della qualità degli interventi"*;
- l'art. 8, c. 1, lettera a bis) secondo il quale in materia di porti e demanio marittimo spetta alla Regione *"l'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali"*;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 9 aprile 2002, n. 18 di approvazione del "Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime" (PUD) ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera c) del ridetto Piano secondo il quale la Regione provvede *"a definire, d'intesa con i Comuni e con l'Autorità Marittima, le modalità e i contenuti delle linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento degli atti di competenza concorrente (ad esempio ordinanze balneari)"*;

CONSIDERATO CHE:

- l'adozione di direttive e linee guida delle procedure da seguirsi nella gestione delle funzioni amministrative in materia è giustificata, come previsto dall'articolo 3 del citato PUD, dall'esigenza sia di conservare e valorizzare *"l'integrità fisica e patrimoniale del bene demaniale e di considerare in via primaria il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico, armonizzando con essi le esigenze delle attività economiche esercitate ed esercitabili sulle aree demaniali anche in vista di un loro più articolato e qualifico sviluppo"*;
- le attività legate alla balneazione rappresentano una componente economica fondamentale del comparto turismo, con una attrattività che si è negli anni modificata interessando anche stagioni al di fuori di quella estiva tipica;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2013, n. 156 sono state approvate le *"Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate"* che regolamentano, in particolare, le modalità di apertura e di esercizio degli impianti di balneazione ai fini balneari durante la stagione balneare e, al di fuori della stagione, ai fini elioterapici;

- dette Linee Guida sono state modificate e integrate dalle Deliberazioni della Giunta Regionale 5 agosto 2013, n. 1057 e 27 marzo 2015, n. 423;

RILEVATO CHE:

- il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 *“Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”* convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105, all'articolo 6 *“Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo”*, comma 2 ha previsto che *“la stagione balneare è fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno. Le regioni o gli enti locali possono anticipare o posticipare l'inizio e la fine della stagione balneare di una settimana. Al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza ai bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici”*;
- le indicazioni contenute nel citato D.L. n. 73/2025 sono finalizzate ad individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio;

DATO ATTO CHE il periodo di apertura (1° maggio – 30 settembre) indicato nelle citate Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate è riferito alla balneabilità delle acque per gli aspetti sanitari, coincidendo con il periodo delle campionature di analisi eseguite da ARPAL;

CONSIDERATO opportuno procedere ad un adeguamento delle citate Linee Guida alla normativa nazionale, condividendo l'esigenza di assicurare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio regionale e di ordinato governo del territorio, in accordo con le Associazioni di categoria e con i Comuni;

DATO ATTO CHE:

- è stato avviato il confronto con la Direzione Marittima della Liguria, che ha condiviso l'opportunità di definire un criterio di applicazione delle nuove disposizioni normative omogeneo per tutto il territorio costiero regionale;
- sono state sentite le Associazioni di categoria dei balneari che, nell'incontro tenutosi il 24 febbraio 2026, hanno richiesto che la stagione balneare ai fini della sicurezza inizi il 15 maggio e si concluda il 15 settembre;
- è stata sentita ANCI Liguria, che ha sottoposto il testo degli adeguamenti alle Linee Guida alla commissione Anci Turismo nella riunione del 20 marzo e successivamente lo ha inoltrato all'Ufficio di Presidenza con la richiesta di formulare eventuali osservazioni e/o di segnalare criticità; come da mail pervenuta in data odierna e protocollata al n. 2026-0144657, non essendo pervenuta alcuna osservazione negativa, l'Ufficio di Presidenza di ANCI Liguria provvederà, nella prima riunione utile, a ratificare il parere favorevole;

RITENUTO di dover procedere all'adeguamento conseguente alla normativa nazionale delle citate Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate nel senso come sopra richiesto dalle Associazioni di categoria, secondo le seguenti indicazioni:

art. 2 - PERIODO MINIMO E ORARIO MINIMO DI APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE NELL'AMBITO REGIONALE
(omissis)

Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

sostituire:

- “- dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00”

con:

- “dal 1/5 al 14/05 possibilità di apertura per elioterapia;
- dal 15/5 al 31/5 possibilità di apertura con orario ridotto dalle ore 10 alle ore 16 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti;
- dal 01/6 al 15/9 apertura senza interruzioni dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti.”.

art. 3 - PERIODI DI APERTURA

Lo stabilimento balneare, e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:

sostituire:

- “a) nella stagione balneare (dal 1/5 al 30/9)
b) nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10
c) tutto l'anno”

con:

- “a) nella stagione balneare (dal 15/5 al 15/9)
b) nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10
c) tutto l'anno.”.

art. 4 - REGOLE DI APERTURA

a) *Apertura stagionale dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata durante la stagione balneare* **sostituire:** “(1/5 al 30/9)” **con** “(15/5 al 15/9)”
(omissis)

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

sostituire:

- “- dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00”

con:

- “- dal 15/5 al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti;”;

(omissis)

b) *Apertura dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata nel periodo dal 1/4 ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua al 31/10*

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica, nei periodi che vanno dal 1/04 ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua **sostituire:** “al 30/04 e dal 01/10 al 31/10 di ogni anno.” **con:** “al 14/05 e dal 16/09 al 31/10 di ogni anno.”.

(omissis)

Dalla data di apertura alla data di chiusura, scelte autonomamente dal concessionario e comunicate al Comune o all'Autorità Portuale lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzione giornaliera per tutta la stagione balneare **sostituire:** “(1/5 - 30/9)” **con:** “(15/5 - 15/9)” garantendo almeno il seguente orario minimo:

sostituire:

- “- dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.”

con:

“- dal 15/5 al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 16:00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9:00 alle ore 19:00.”.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno per tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10:00 alle ore 16:00.

(omissis)

c) Apertura annuale dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo **sostituire**: “dal 01/05 al 30/09” **con**: “dal 15/05 al 15/09”, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi l'anno.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare **sostituire**: “(1/5 - 30/9)” **con**: “(15/5 - 15/9)” garantendo almeno il seguente orario minimo:

sostituire:

“dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.”

con:

“- dal 15/5 al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 16:00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9:00 alle ore 19:00.”.

(omissis)

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dal 1/03 e devono terminare entro il **sostituire**: “30/05” **con**: “14/05”. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

(omissis);

RILEVATO che le indicazioni di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2 delle più volte citate Linee guida, dovranno essere recepite nelle ordinanze che regolamentano l'attività sull'arenile emesse dai Comuni e dalle Autorità Portuali;

RITENUTO, inoltre, opportuno per assicurare una maggior facilità di consultazione della normativa regionale rendere disponibile, in allegato sub 1 al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale, il testo delle “Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate” comprensivo degli adeguamenti sopra indicati;

DECRETA

per tutto quanto in premessa specificato che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare - ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a bis) della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 e dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del “Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime” (PUD) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 9 aprile 2002, n. 18 - gli adeguamenti alle “Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate” di seguito riportati:

art. 2 - PERIODO MINIMO E ORARIO MINIMO DI APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE NELL'AMBITO REGIONALE

(omissis)

Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

sostituire:

“- dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;

- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00”

con:

“dal 1/5 al 14/05 possibilità di apertura per elioterapia;

- dal 15/5 al 31/5 possibilità di apertura con orario ridotto dalle ore 10 alle ore 16 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti;

- dal 01/6 al 15/9 apertura senza interruzioni dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti.”.

art. 3 - PERIODI DI APERTURA

Lo stabilimento balneare, e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:

sostituire:

“a) nella stagione balneare (dal 1/5 al 30/9)

b) nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10

c) tutto l'anno”

con:

“a) nella stagione balneare (dal 15/5 al 15/9)

b) nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10

c) tutto l'anno.”.

art. 4 - REGOLE DI APERTURA

a) *Apertura stagionale dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata durante la stagione balneare* **sostituire:** “(1/5 al 30/9)” **con** “(15/5 al 15/9)”

(omissis)

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

sostituire:

“- dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;

- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;

- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00”

con:

“- dal 15/5 al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti;

- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti;”;

(omissis)

b) *Apertura dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata nel periodo dal 1/4 ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua al 31/10*

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica, nei periodi che vanno dal 1/04 ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua **sostituire:** “al 30/04 e dal 01/10 al 31/10 di ogni anno.” **con:** “al 14/05 e dal 16/09 al 31/10 di ogni anno.”.

(omissis)

Dalla data di apertura alla data di chiusura, scelte autonomamente dal concessionario e comunicate al Comune o all'Autorità Portuale lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzione giornaliera per tutta la stagione balneare **sostituire:** “(1/5 - 30/9)” **con:** “(15/5 - 15/9)” garantendo almeno il seguente orario minimo:

sostituire:

“- dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;

- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;

- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.”

con:

“- dal 15/5 al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 16:00;

- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9:00 alle ore 19:00.”.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno per tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10:00 alle ore 16:00.

(omissis)

c) Apertura annuale dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo **sostituire:** “dal 01/05 al 30/09” **con:** “dal 15/05 al 15/09”, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi l'anno.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare **sostituire:** “(1/5 - 30/9)” **con:** “(15/5 - 15/9)” garantendo almeno il seguente orario minimo:

sostituire:

“dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;

- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;

- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.”

con:

“- dal 15/5 al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 16:00;

- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9:00 alle ore 19:00.”.

(omissis)

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dal 1/03 e devono terminare entro il **sostituire:** “30/05” **con:** “14/05”. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

(omissis);

2. di rendere disponibile, in allegato sub 1 al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale, il testo delle “*Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate*” comprensivo delle modifiche introdotte con le deliberazioni della Giunta Regionale 5 agosto 2013, n. 1057 e 27 marzo 2015, n. 423 nonché degli adeguamenti sopra indicati;
3. di pubblicare il presente atto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
4. di pubblicare il presente atto sul sito web della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dall'avvenuta notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

LINEE GUIDA PER L'APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

*approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 15 febbraio 2013 come modificate
con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1057 del 5 agosto 2013 e n. 423 del 27 marzo 2015,
adeguate con Decreto del Dirigente della U.O. Paesaggio e Demanio Marittimo n. _____ del
_____*

PREMESSA

In Regione Liguria il turismo nella stagione estiva è legato principalmente alla balneazione, che rappresenta una delle principali attività economiche del nostro territorio; pertanto, l'uso delle aree demaniali marittime è stato, da circa un secolo a questa parte, sempre più diffusamente destinato ad ospitare le strutture necessarie allo sviluppo e alla qualificazione di questo tipo di turismo.

Negli ultimi anni, beneficiando la nostra Regione di un clima gradevole tutto l'anno e avendo valorizzato bellezze ed attrazioni del paesaggio, si è modificato il flusso turistico nei nostri territori, con un ampliamento del periodo di presenze turistiche non più limitato ai mesi estivi, ma allargato anche alle altre stagioni. A seguito di ciò sulle aree demaniali marittime si è evidenziata la necessità di fornire un servizio legato all'uso della spiaggia anche al di fuori della stagione balneare. In tal senso, su richiesta degli operatori balneari, sono state rilasciate autorizzazioni in maniera disomogenea ed autonomamente in ogni Comune, che hanno contribuito, pur nascendo con un intento propositivo, a generare confusione sull'utilizzo delle spiagge al di fuori della stagione balneare, che era l'unica ad essere regolamentata.

Con il presente documento si intende definire, al fine di consentire ai concessionari degli impianti di balneazione (stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate) in tutti i Comuni costieri di scegliere in quale periodo tenere aperto, quali siano le regole (uguali per tutto il territorio regionale) e le possibilità di apertura degli impianti stessi, ivi comprese le attività elioterapiche nel periodo al di fuori della stagione balneare.

Considerata la disomogeneità dei periodi di apertura degli impianti di balneazione, è necessario individuare, oltre alle specifiche norme di indirizzo riguardanti la destagionalizzazione, anche alcune linee guida riguardanti il funzionamento generale degli stabilimenti balneari, quali ad esempio l'individuazione di un periodo minimo e di un orario minimo, uguale per tutti i Comuni della Regione, nei quali lo stabilimento balneare deve obbligatoriamente essere aperto.

Spetterà ai Comuni e alle Autorità Portuali, ognuno per le aree di propria competenza, sulla scorta delle presenti Linee Guida, redatte anche sulla base dei suggerimenti scaturiti a seguito delle consultazioni avviate con gli Enti Locali, l'Autorità Marittima e le Associazioni di categoria, regolamentare ed organizzare l'uso del demanio marittimo in modo da proporre un'offerta turistica che vada oltre la stagione balneare e la possibilità di usufruire di servizi diversi dalla balneazione offerti dagli stabilimenti anche nel periodo definito di bassa stagione.

Al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi, si precisa che si è utilizzato il termine “attività elioterapica” per brevità e perché tale dicitura è utilizzata per lo scopo in gran parte del territorio nazionale e comunque in tutto l’ambito regionale. L’attività elioterapica svolta nell’ambito degli impianti di balneazione, salvo casi particolari debitamente autorizzati dalla competente Autorità Sanitaria, è da intendersi quale attività elioterapica non curativa (elio esposizione) esercitata al di fuori della stagione balneare.

Nel periodo di apertura, all'interno degli stabilimenti e delle spiagge libere attrezzate potranno essere svolte tutte le attività previste dalle normative di settore in vigore, quali ad esempio “le attività connesse alla balneazione, nonché attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme di impiego del tempo libero” (legge regionale n. 2/2008 “Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari”) purché in possesso, se previste, delle relative autorizzazioni.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida si applicano nell’esercizio delle funzioni amministrative sul demanio, in particolare per la regolamentazione dei periodi di apertura delle spiagge libere attrezzate o degli stabilimenti balneari anche durante il periodo al di fuori della stagione balneare ¹ per lo svolgimento di attività diverse dalla balneazione. Resta invariata la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo fissata dalle specifiche normative di settore (demaniale, turistico, commerciale, pubblica sicurezza, ecc.) e dalle disposizioni contenute nell’art. 11 comma 6 della Legge 15 dicembre 2011 n. 217.

I contenuti delle presenti linee guida dovranno essere recepiti nelle ordinanze che regolamentano l’attività sull’arenile emesse dai Comuni e dalle Autorità Portuali. Resta ferma la possibilità per i suddetti Enti di limitarne il campo o le modalità di applicazione per esigenze particolari, quali la necessità di mantenere, nel periodo al di fuori della stagione balneare, zone di spiaggia e/o passeggiata da utilizzare ai fini pubblici completamente libere da strutture.

2. PERIODO MINIMO E ORARIO MINIMO DI APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE NELL’AMBITO REGIONALE

Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperti al pubblico per il periodo coincidente con la stagione balneare (dal 1° maggio al 30 settembre).

All’interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico assicurando l’allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno.

Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 1/5 al 14/05 possibilità di apertura per elioterapia;
- dal 15/5 al 31/5 possibilità di apertura con orario ridotto dalle ore 10 alle ore 16 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti;

1 STAGIONE BALNEARE: dal 1° maggio al 30 settembre, stabilita dal D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 – Articoli 2 e 4 in attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione.

Stralcio Articolo 2 - Ai sensi del presente decreto si intendono per: comma c) «stagione balneare» il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre, fatta salva la facoltà prevista al punto c) del successivo art. 4;

Stralcio Articolo 4 - Alle regioni competono: c) la facoltà di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;

- dal 01/6 al 15/9 apertura senza interruzioni dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti.

3. PERIODI DI APERTURA

Lo stabilimento balneare, e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:

- a) nella stagione balneare (dal 15/5 al 15/9)
- b) nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10
- c) tutto l'anno.

4. REGOLE DI APERTURA

a) Apertura stagionale dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata durante la stagione balneare (15/5 al 15/9)

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata possono essere aperti per tutto il periodo della stagione balneare.

Dal 1/6 al 15/9 lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per tutto il periodo come sopra individuato, possono ampliare tale periodo rimanendo aperti ai fini balneari per un periodo più lungo fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 15/5 al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti.

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura.

b) Apertura dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata nel periodo dal 1/4 ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua al 31/10

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica, nei periodi che vanno dal 1/04 ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua al 14/05 e dal 16/09 al 31/10 di ogni anno.

Dalla data di apertura alla data di chiusura, scelte autonomamente dal concessionario e comunicate al Comune o all'Autorità Portuale lo stabilimento balneare o la spiaggia libera

attrezzata devono rimanere aperti senza interruzione giornaliera per tutta la stagione balneare (15/5 - 15/9) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 15/5 al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 16:00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9:00 alle ore 19:00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno per tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10:00 alle ore 16:00.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere, le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1/3. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

In via eccezionale, nel caso che la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica dalla settimana antecedente la stessa festività.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

c) Apertura annuale dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo dal 15/05 al 15/09, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi l'anno.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (15/5 - 15/9) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 15/5 al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 16:00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9:00 alle ore 19:00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno per tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10:00 alle ore 16:00.

Gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e W.C. non può eccedere le 15 unità, comprese la cabina ed il w.c. a norma per l'uso di persone disabili e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale.

Per casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, Il Comune o l'Autorità Portuale, per le aree demaniali di propria competenza, potranno richiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica.

Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata con apposita modifica al vigente Progetto di Utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, soggetto a nulla osta da parte della Regione Liguria.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dall'1/03 e devono terminare entro il 14/05. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del concessionario/gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

5. NORME GENERALI ALLE QUALI SI DEVE ATTENERE IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA ED IL GESTORE PER LE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

a) assicurare l'organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità stabilite dall'Autorità Marittima con apposita Ordinanza balneare;

b) durante il periodo e negli orari di apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata ai fini balneari, l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;

c) assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe,

escavatori, ecc.) per la risistemazione dell'arenile, l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e interdicensi al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità;

d) munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;

e) mantenere durante il periodo d'esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa;

f) comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio del Comune/Ufficio Demanio dell'Autorità Portuale, all'Ufficio Commercio del Comune, all'Ufficio Marittimo competente per territorio e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica;

g) comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, all'Ufficio Demanio del Comune o all'ufficio Demanio dell'Autorità Portuale i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;

h) assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

i) effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione - non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) - con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;

l) garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;

m) garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.);

n) esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dai D.M.16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;

o) nel periodo di apertura dell'attività elioterapica esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello (vedi facsimile di riportato di seguito Tavola 1 – Cartello Tipo) indicante il periodo e gli orari di apertura;

p) nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di esser raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno.

6. SANZIONI

La violazione delle norme della ordinanza/regolamento che sarà appositamente emanata dal Comune o dall'Autorità Portuale, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, sarà punita per ogni fattispecie in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

La ripetuta violazione (superiore a tre) delle regole di apertura dell'impianto di balneazione comporterà il divieto dell'apertura per l'attività elioterapica per l'anno successivo a quello di accertamento delle violazioni.

TAV.1 CARTELLO TIPO



REGIONE LIGURIA
COMUNE DI

STABILIMENTO BALNEARE
APERTO SOLO PER
ELIOTERAPIA
dalal
dalle ore alle ore.....
nei giorni.....



PANTONE YELLOW 012 CVC (C:0 - M:22 - Y:99 - K:0)



PANTONE 2925 CVC (C:87 - M:23; Y:0; K:0)

(misure indicative: da 50 a 60 cm per la base / da 75 a 90 cm per l'altezza)

Identificativo atto: 2026-AM-2367

Area tematica: Territorio e Ambiente > Urbanistica e Pianificazione
Territoriale ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Luca PARODI Dirigente Responsabile di Giunta		-	24-03-2026 12:37
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Luca PARODI Dirigente Responsabile di Giunta		-	24-03-2026 12:35
Approvazione legittimità	Luca PARODI		-	23-03-2026 17:20
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Salvatore FRATIA		-	23-03-2026 17:18

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria